



DOCUMENTO SULLE RENDITE del Fondo Pensione Prevedi



Aggiornato al 26 marzo 2026

Avvertenza: questo documento ha lo scopo di fornire elementi idonei a facilitare l'orientamento degli iscritti al Fondo Prevedi in materia di prestazione previdenziale in forma di rendita e non può considerarsi sostitutivo della documentazione contrattuale relativa all'erogazione della medesima prestazione per la quale si rinvia al Fascicolo informativo "Assicurazione collettiva per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata" e ai relativi allegati disponibili nel sito internet www.prevedi.it.

LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

1

L'iscritto al Fondo Prevedi che abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione INPS e almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare, può richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica complementare; il periodo di iscrizione alla previdenza integrativa che dà diritto alla prestazione pensionistica complementare è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e si sposti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere la prestazione pensionistica complementare sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente che non si siano conclusi con il riscatto integrale. Nel caso in cui, al momento del pensionamento, il periodo d'iscrizione alla previdenza complementare sia inferiore a cinque anni (o tre anni per il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e si sposti all'estero), l'aderente potrà accedere al riscatto della posizione maturata nel Fondo Pensione, anziché alla prestazione pensionistica. La differenza tra prestazione pensionistica complementare e riscatto per pensionamento della posizione maturata nel Fondo Pensione è dovuta alle modalità di erogazione e al trattamento fiscale.

La prestazione pensionistica complementare si caratterizza tipicamente come rendita, cioè come prestazione rateale vitalizia. L'iscritto comunque può chiedere fino al 50% della prestazione pensionistica complementare in forma di capitale una tantum e la restante parte in forma di rendita (prestazione rateale vitalizia). Nel caso in cui la posizione maturata nel fondo pensione fino al momento del pensionamento risulti relativamente esigua, l'iscritto può richiedere l'intera prestazione in forma di capitale una tantum. La forma prevista dal D.Lgs. 252/078 per stabilire se il lavoratore può chiedere l'intera prestazione in forma di capitale prevede infatti che: **nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata dall'aderente, l'importo della pensione complementare risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (disponibile sul sito www.inps.it; per il 2026 pari a euro 7.101,12 annui), l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale (cioè in un'unica soluzione, non in rendita).**

A partire dal 2007 (quindi sulla posizione maturata da gennaio del 2007) la tassazione della prestazione pensionistica, sia essa in forma di capitale o di rendita, è pari al 15% sulla parte di posizione corrispondente alle contribuzioni versate al Fondo e a suo tempo dedotte dall'imponibile Irpef (i rendimenti prodotti dal Fondo sono esenti da tassazione in fase di erogazione all'iscritto, mentre la rivalutazione in fase di erogazione della rendita è tassata al 20%). L'aliquota di tassazione si riduce dello 0,3% per ogni anno di iscrizione al fondo pensione superiore al 15esimo, fino ad un minimo del 9%.

Sempre a partire dal 2007 (quindi sulla posizione maturata da gennaio del 2007) il riscatto per pensionamento, disponibile per gli iscritti che vanno in pensione senza avere maturato 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare, si sostanzia in una erogazione in un'unica soluzione (cioè non rateale), con tassazione al 23% sulla parte di posizione corrispondente alle contribuzioni versate al Fondo e a suo tempo dedotte dall'imponibile Irpef (i rendimenti prodotti dal Fondo sono sempre esenti da tassazione in fase di erogazione all'iscritto).

Per ulteriori dettagli sui criteri di tassazione si veda il successivo paragrafo "trattamento fiscale".

LA RENDITA VITALIZIA

2

Per l'erogazione della prestazione pensionistica in rendita il Fondo Pensione PREVEDI ha stipulato, in esito ad apposita gara pubblica, apposito contratto con Assicurazioni Generali S.p.A. (in seguito semplicemente Generali o la Società o la Compagnia). Tale convenzione, la cui scadenza era originariamente prevista per il 31.12.2019, è stata rinnovata per altri dieci anni, e quindi fino al 31/12/2029.

La pensione complementare in forma di rendita si sostanzia in una somma, calcolata in base al capitale accumulato dal lavoratore nel Fondo Prevedi fino al momento del pensionamento e alla sua età in quel momento. Questa rendita è vitalizia cioè, viene erogata al lavoratore per tutta la sua vita, tramite rate periodiche mensili, trimestrali o annuali, in base alle scelte che il lavoratore sarà chiamato a fare al momento della richiesta di rendita.

La "trasformazione" in rendita del capitale accumulato dall'aderente nel Fondo Pensione avviene applicando a tale capitale dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso, oltre che in base alla tipologia di rendita scelta dall'aderente stesso. Il dettaglio di tali coefficienti, per ciascuna tipologia di rendita offerta dal Fondo Pensione, è riportato nel Fascicolo informativo "Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata", disponibile nel sito internet del Fondo Pensione www.prevedi.it. Semplificando al massimo il concetto si può dire che la rendita annua si ottiene dividendo il capitale maturato per il numero di anni di aspettativa di vita del lavoratore, applicando inoltre al capitale residuo (cioè, quello in attesa di liquidazione in rendita), il tasso di rivalutazione previsto nel contratto stipulato tra Prevedi e Generali Assicurazioni. Ne deriva che, quanto maggiori saranno il capitale accumulato, l'età del lavoratore al momento del pensionamento e il tasso di rivalutazione applicato al capitale residuo, tanto maggiore sarà l'importo della rendita erogata dal Fondo.

TIPOLOGIA DI RENDITA OFFERTE DAL FONDO PREVEDI

3

Al momento del pensionamento l'aderente a Prevedi può scegliere tra le seguenti tipologie di rendita vitalizia:

➤ 3.1.1 Rivalutabile

Prevede il pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita, rendita che si estingue con il suo decesso. Tale rendita è adatta a chi desidera avere l'importo più elevato possibile dalla somma trasformata in rendita, rinunciando ad ulteriori prestazioni per i propri superstiti beneficiari (cosa che invece accade nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e con restituzione del montante residuo) o per sé in caso di invalidità (rendita LTC).

➤ 3.1.2 Rivalutabile certa per 5 oppure 10 anni e poi vitalizia

Prevede il pagamento immediato di una rendita che viene corrisposta all'iscritto o, in caso di decesso, ai suoi superstiti beneficiari per cinque oppure dieci anni. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita, mentre si estingue se l'aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i propri superstiti beneficiari dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.

➤ **3.1.3 Rivalutabile reversibile**

Prevede il pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e successivamente in misura totale o parziale al beneficiario designato (reversionario), se superstite dell'aderente stesso. In questo caso la rendita si estingue con il decesso del superstite beneficiario. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere un particolare superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di proprio decesso. Il reversionario non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.

➤ **3.1.4 Rivalutabile con restituzione del montante residuale in caso di decesso dell'aderente (Controassicurata)**

Prevede il pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai suoi beneficiari il capitale residuo pari alla differenza tra il montante convertito in rendita, rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e il prodotto tra la rata della "rendita assicurata" rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte e il numero di rate effettivamente corrisposte. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere quanto non è stato ricevuto dall'aderente sotto forma di rendita finché lo stesso era in vita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.

➤ **3.1.5 Rivalutabile (con o senza reversibilità) con maggiorazione in caso di non autosufficienza (Long Term Care o LTC)**

Prevede il pagamento immediato di una rendita all'aderente che, nel caso sia stata scelta la rendita vitalizia LTC non reversibile, si estinguerà al decesso dello stesso. Qualora sia stata scelta la rendita vitalizia LTC reversibile, in caso di decesso dell'aderente principale al reversionario (che non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione) verrà erogata una rendita calcolata a partire dall'importo iniziale della rendita assicurata, rivalutata fino alla data dell'evento e secondo la percentuale di reversibilità prevista (la rendita si estingue con il decesso del reversionario). Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. La perdita di autosufficienza dell'Assicurato principale nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente avviene quando l'Assicurato principale, anche a seguito di disfunzione cronica e progressiva delle funzioni cerebrali, è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana" (farsi il bagno o la doccia; vestirsi e svestirsi; igiene del corpo; mobilità; continenza; bere e mangiare) e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona, nei termini precisati nell'Allegato III alle "Condizioni di assicurazione" di cui al fascicolo informativo "Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata". Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza.

BASI TECNICHE ADOTTATE

4

I coefficienti di conversione in rendita sono ottenuti sulla base delle tavole demografiche IPS55, che esprimono i tassi di mortalità della popolazione sulla base degli studi Istat sulla popolazione nata nel 1955.

Età	COEFFICIENTI "TASSO TECNICO 0%" - RATEAZIONE ANNUALE							
	Vitalizia Semplice		Certa 5		Certa 10		LTC	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
60	0,037961	0,033107	0,037873	0,033069	0,037558	0,032937	0,037143	0,030933
61	0,039341	0,034186	0,039234	0,034141	0,038853	0,033985	0,038456	0,031875
62	0,04081	0,035333	0,040679	0,035279	0,040219	0,035093	0,039851	0,032874
63	0,042374	0,036551	0,042215	0,036487	0,04166	0,036265	0,041333	0,033932
64	0,044045	0,037849	0,043851	0,037772	0,043181	0,037508	0,042913	0,035056
65	0,045831	0,039234	0,045594	0,039142	0,044787	0,038828	0,044598	0,036252
66	0,047742	0,040709	0,047454	0,040599	0,046482	0,040226	0,046397	0,03752
67	0,04979	0,042291	0,049438	0,042159	0,04827	0,041715	0,048321	0,038878
68	0,051988	0,04399	0,051558	0,043831	0,050152	0,043299	0,05038	0,040332
69	0,054352	0,045817	0,053827	0,045625	0,05213	0,044984	0,05259	0,041891
70	0,056897	0,047784	0,056257	0,047552	0,054202	0,046776	0,054962	0,043566
71	0,059639	0,049903	0,05886	0,049626	0,056364	0,048678	0,05751	0,045367
72	0,062601	0,052195	0,061654	0,051861	0,058615	0,050697	0,060256	0,04731
73	0,065817	0,054691	0,064658	0,054284	0,060953	0,05284	0,063226	0,049422
74	0,069324	0,057419	0,06789	0,056916	0,063373	0,055114	0,066454	0,051726
75	0,073157	0,060403	0,071363	0,059771	0,065865	0,057514	0,069968	0,054243
76	0,077358	0,063678	0,075089	0,062871	0,068414	0,060037	0,073803	0,056999
77	0,081942	0,067273	0,079061	0,066233	0,070996	0,06267	0,07797	0,060024
78	0,08692	0,071218	0,083275	0,069873	0,073582	0,065397	0,082476	0,063347
79	0,092289	0,075544	0,087719	0,073804	0,076146	0,068194	0,087316	0,066993
80	0,098077	0,080287	0,09239	0,078038	0,078662	0,071035	0,092511	0,071

Il dettaglio dei coefficienti di conversione in rendita, per ciascuna tipologia di rendita offerta dal Fondo Pensione, è riportato nel Fascicolo informativo "Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata", disponibile nel sito internet del Fondo Pensione www.prevedi.it

Il contratto prevede il seguente tasso di rendimento minimo garantito:

- 1% per le richieste di erogazione di rendita ricevute dal Fondo Prevedi tra il 01/01/2021 e il 31/12/2024;
- Un tasso compreso tra lo 0,75% e l'1% (la misura esatta verrà definita nel corso del 2024), per le richieste di erogazione di rendita ricevute dal Fondo Prevedi tra il 01/01/2025 e il 31/12/2029.

Il suddetto tasso minimo garantito può essere riconosciuto all'aderente anche in via anticipata, tramite la scelta, da parte dello stesso aderente, del corrispondente tasso di interesse tecnico nel modulo di richiesta di erogazione della rendita. Il tasso minimo garantito, qualora non già riconosciuto in via anticipata, si consolida ogni anno alla ricorrenza annuale di rivalutazione indicata nel fascicolo informativo della rendita disponibile nel sito web www.prevedi.it

Costi applicati sulla rendita

Costi gravanti direttamente sull'aderente	
Caricamenti percentuali sulla rata di rendita	1,24%
Caricamenti percentuali sul premio	0%
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata	
Valore trattenuto in punti percentuali	0,55%
Tavole demografiche applicate per la determinazione dei coefficienti di conversione:	
Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata Tavola IPS55DIFF - qx al 100% - differenziata per sesso, senza Age-shifting.	
Base demografica per la perdita di autosufficienza Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso (senza Age-shifting).	
Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti Legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti.	
Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.	

DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

5

La Compagnia gestirà le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione Speciale con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione "GESAV" di cui all'Allegato 1 alle "Condizioni di assicurazione" contenute nel fascicolo informativo "Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata".

DECORRENZA E PERIODICITÀ DI EROGAZIONE

6

Ciascuna rendita ha decorrenza il 1° giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell'aderente che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni di cui all'art. 11 del D.Lgs 252/05. La durata del pagamento è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'aderente (o dell'ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata è pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella del decesso dell'aderente se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale. In caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni. Ciascuna rendita è erogabile in rate mensili, trimestrali o annuali, a scelta dell'aderente.

Ad ogni ricorrenza annua della rendita, dovrà essere consegnato alla Compagnia di Assicurazione il certificato di esistenza in vita dell'assicurato o degli eventuali aventi diritto. La Compagnia esegue il pagamento della prima rata di rendita entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione prevista e di ogni rata successiva di rendita il primo giorno del mese successivo corrispondente alla rateazione prevista, o comunque entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa o dal completamento della stessa.

Nel solo caso di rendita LTC, la decorrenza ha inizio dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza: il pagamento si esaurisce con il decesso dell'assicurato o in caso di revisione dello stato di non autosufficienza.

CALCOLO DELLA PRIMA RATA DI RENDITA

7

Come sopra precisato l'importo della rendita dipende dal premio versato, dalle garanzie prestate, dall'età e dal sesso dell'assicurato, nonché, ove previsto, dall'età, dal sesso del reversionario e dalla percentuale di reversibilità. L'importo annuo della rendita lorda iniziale si ottiene moltiplicando il montante finale accumulato destinato alla prestazione periodica per il coefficiente di conversione corrispondente all'età, al sesso e alla rateazione prescelta. Per l'elencazione dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita, si faccia riferimento al Fascicolo informativo "Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata".

Il capitale maturato dall'aderente viene conferito come premio unico alla Compagnia assicuratrice ed investito nella gestione separata "GESAV" di Assicurazioni Generali S.p.A.

MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA

8

La Società Generali dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito dalla propria Gestione Separata (GESAV). Il rendimento attribuito alla rendita si ottiene riducendo di 0,55% (assoluti) il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita (quindi, se il rendimento della GESAV è pari a 2,75%, il netto attribuito all'aderente sarà pari a 2,20%). Il rendimento attribuito non può comunque essere inferiore al tasso minimo garantito dal contratto. Il contratto, infatti, prevede il seguente tasso di rendimento minimo garantito:

- 1% per le richieste di erogazione di rendita ricevute dal Fondo Prevedi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2024;
- Un tasso compreso tra lo 0,75% e l'1% (la misura esatta verrà definita nel corso del 2024), per le richieste di erogazione di rendita ricevute dal Fondo Prevedi tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2029.

Il suddetto tasso minimo garantito può essere riconosciuto all'aderente anche in via anticipata, tramite la scelta, da parte dello stesso aderente, del corrispondente tasso di interesse tecnico nel modulo di richiesta di erogazione della rendita.

Qualora l'aderente scelga un tasso tecnico (e quindi un rendimento anticipato) maggiore di zero, la misura effettiva di rivalutazione che si consolida annualmente si ottiene con la seguente formula: tasso rendimento GESAV (al netto dello 0,55% assoluto) meno tasso tecnico scelto dall'aderente. Ad esempio, con un tasso GESAV lordo del 2,75% per l'anno di riferimento e un tasso tecnico scelto dall'aderente pari a 1%, avremo una rivalutazione finale per l'anno di riferimento pari a 1,20%.

Per tutto quanto non espressamente qui sopra indicato, si rinvia al Documento sulle rendite e al Fascicolo informativo sull'erogazione delle rendite intitolato "Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata" disponibili nel sito internet di Prevedi www.prevedi.it.

La documentazione contrattuale delle rendite è costituita dal Fascicolo informativo, disponibile sul sito internet del fondo www.prevedi.it e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento della richiesta della rendita al fondo pensione.

REGIME FISCALE

9

Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente, o del beneficiario qualora diverso e può essere soggetto a modifiche in futuro. È riportato di seguito l'attuale trattamento fiscale applicato al contratto.

Le somme dovute dalla Compagnia e corrisposte in forma di rendita vitalizia, saranno assoggettate ad imposta come segue:

- 1) la componente di rendita derivante dal montante maturato al 31/12/2000 è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all'87,5% del suo ammontare;
- 2) la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti tra l'1/1/2001 e il 31/12/2006, è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali;
- 3) la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti dopo il 31/12/2006, è soggetta a imposta sostitutiva del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- 4) durante il periodo di erogazione, le rivalutazioni delle rate di rendita (differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari) sono soggette ad imposta come segue:
 - a. la parte derivante dalla quota di rendita relativa ai montanti maturati fino al 31/12/2000, è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all'87,5% del suo ammontare;
 - b. la parte derivante dalla quota di rendita relativa ai montanti maturati dopo il 31/12/2000, è soggetta a imposta sostitutiva con aliquota pari al 20%; tuttavia, in considerazione della presenza nei patrimoni delle Gestioni Separate di titoli pubblici, l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli.

Le somme dovute dalla Compagnia in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale e corrisposte in forma di rendita vitalizia non sono soggette a tassazione.

SIMULAZIONE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

10

Per effettuare una simulazione della rendita erogabile da Prevedi, in base alle condizioni contrattuali vigenti alla data di pubblicazione del presente documento, utilizzare il simulatore disponibile nel sito web www.prevedi.it nella sezione informativa relativa alla liquidazione in forma di rendita (<https://prestazioni.mefop.it/assofondi2012>).

ATTENZIONE: si evidenzia che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate dal simulatore di rendita sono basate sulle attuali condizioni contrattuali, che saranno in vigore fino al 31/12/2029. Le condizioni contrattuali vigenti nel momento in cui l'iscritto chiederà l'erogazione della rendita potrebbero, quindi, essere diverse da quelle attuali e conseguentemente anche lo sviluppo della prestazione potrebbe risultare diverso.

Agli effetti del presente documento si intendono per:

Age-shifting

Letteralmente spostamento di età. È una operazione che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age-shifting.

Assicurato

La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Capitale assicurato iniziale

Corrisponde al premio versato al quale viene sottratto il caricamento.

Capitale assicurato

Si determina incrementando il "capitale assicurato iniziale" di tutte le rivalutazioni annue fino alla data di calcolo.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.

Data di decorrenza

La data di riferimento per il calcolo delle prestazioni previste dal contratto.

Gestione separata di attivi

Termine con cui è indicata una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quelle delle altre attività di Assicurazioni Generali S.p.A., che consente di attribuire, al contratto ad essa collegata, parte dei rendimenti finanziari realizzati.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Ricorrenza annuale di rivalutazione

Data stabilita dal contratto alla quale viene riconosciuta una rivalutazione delle prestazioni assicurate.

Società o Compagnia

Assicurazioni Generali S.p.A., altresì definita impresa o compagnia, che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Trattamento di fine rapporto (TFR)

Somma percepita dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, risultante dall'accumulo e dalla rivalutazione ad un tasso di interesse data dal 75% del tasso di inflazione maggiorato dell'1,5% fisso, di una quota annua pari alla retribuzione annuale divisa per 13,5.

Tasso minimo garantito

Il rendimento finanziario annuo minimo riconosciuto sulle prestazioni che Generali Italia S.p.A. garantisce al Beneficiario.